

(N. 2236)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1957

Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 15 luglio 1950, n. 539, sono stati estesi ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

A tal fine, con legge 4 novembre 1951, n. 1287, venne stanziato sul bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile; contributo elevato poi a lire 275 milioni con legge 4 agosto 1955, n. 689.

L'importo di detto contributo, peraltro, si è manifestato insufficiente a soddisfare le esigenze assistenziali della categoria, che attualmente annovera circa 26.000 unità e che è in continuo aumento.

Anche a seguito delle reiterate richieste dell'Unione mutilati per servizio, che ha la rappresentanza dei minorati di cui trattasi, il Ministero dell'interno ha richiesto a quello del Tesoro l'aumento del contributo annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, fino alla concorrenza di almeno 400 milioni di lire, documentando la richiesta con dati tecnici e statistici che dimostrano, tra l'altro, l'effettivo progressivo aumento degli aventi diritto all'assistenza.

Il Ministero del tesoro, riconoscendo giustificate le richieste, ha aderito ad esse per quanto riguarda l'aumento del contributo annuo a 400 milioni di lire a decorrere però dall'esercizio finanziario 1958-59; ha inoltre potuto reperire i fondi per la concessione di un contributo straordinario di lire 125 milioni per l'eserci-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zio finanziario 1956-57, mentre ha fatto presente di non avere ulteriori disponibilità per coprire il fabbisogno anche dell'esercizio finanziario 1957-58.

Al fine di poter tempestivamente utilizzare la copertura reperita per l'esercizio finanzia-

rio 1956-57 e di stabilire fin d'ora l'aumento del contributo per i prossimi esercizi, si è predisposto l'unito disegno di legge, in attesa che il Ministero del tesoro provveda alla copertura del fabbisogno anche per l'esercizio corrente.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, è elevato a 400 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59.

## Art. 2.

È concesso per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, un contributo straordinario di 125 milioni di lire.

## Art. 3.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo 2 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.